



COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
Adunanza Ordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TA.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI). ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, **SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE** .

Eseguito l'appello nominale, risultano:

(P: presente A: assente)

POLO LUIGI	P	MASON OSCAR	P
BEDON IVO	P	DICATI TULLIO ALBERTO	P
SPADA ANTONIO	P	BUOSO ALESSANDRA	P
BUSON CLAUDIO	P	BACCAGLINI GIAMPAOLO	P
SIEVE CATERINA	P	BOARETTI ALESSANDRO	P
ZAMBELLI ALESSANDRO	P	SCARPARO RINO	A
CHIOETTO SANDRO	A		

Assiste alla seduta la Sig.ra Merlo Annalisa Segretario Comunale. Il Sig. POLO LUIGI nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Designa quindi Scrutatori i consiglieri:

BEDON IVO

ZAMBELLI ALESSANDRO

BUOSO ALESSANDRA

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to POLO LUIGI

Il Consigliere Anziano
F.to BEDON IVO

Il Segretario Comunale
F.to Merlo Annalisa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. Pubbl. N. 189. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data odierna, copia di questa delibera è affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16-04-2015 al 01-05-2015

Il Funzionario Incaricato
F.to Quarantin Geremia

La presente copia è conforme all'originale
Lì, 16-04-2015

Il Funzionario Incaricato
Quarantin Geremia

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- **la I.U.C. (Imposta Unica Comunale)** è composta da:
 1. **IMU (imposta municipale propria)**, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 2. **TASI (tributo servizi indivisibili)**, componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 3. **TARI (tributo servizio rifiuti)**, componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- **677.** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2015, come era per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- **679.** Il comune con regolamento di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,

- ma ricorrente;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f. superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
- **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
 - **682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:**
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la TASI:**
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 - **683.** Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - **692.** Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
 - **703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO il comma 731, legge di stabilità 2014 n. 147, del 27.12.2013;

RITENUTO opportuno per l'anno 2015 applicare alcune detrazioni di cui al comma 731, della legge di stabilità 2014 n. 147, del 27.12.2013 e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3 - Regolamento Componente TASI - Art.7;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), come modificato con successivi atti consiliari n. 55 del 29.12.2014 e n. 8 del 31.03.2015;

PRESO ATTO che l'Ente Gestore del servizio raccolta e smaltimenti rifiuti (Consorzio Padova Sud) non ha ancora predisposto il piano finanziario e relative tariffe T.A.R.I. per l'anno 2015, e che i provvedimenti di competenza comunale saranno adottati con successivo atto;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 30.12.2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo del TUEL n.267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile, con nota del 24.03.2015, ns. prot. n. 2161 del 27.03.2015, come previsto dall'art. 239, comma 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera o), n. 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

Sentito l'intervento del Sindaco con il quale informa che per effetto della modifica al Regolamento TASI, viene stabilita per le famiglie con tre o più figli minori una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio e che analoga detrazione è prevista per le famiglie in cui c'è un anziano ultrasettantenne, mentre rimangono invariate le aliquote e le altre detrazioni;
Informa, altresì, sull'entità del gettito TASI dell'anno 2014 specificando che l'importo medio versato dai contribuenti specificando che è almeno tre volte inferiore a quello mediamente pagato da ciascun contribuente del Comune di Padova;

TENUTO presente l'art. 38 - comma primo del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni;

CON VOTI favorevoli 8, contrari 3 (Boaretti Alessandro, Buoso Alessandra e Baccaglini Giampaolo), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti con l'assistenza degli scrutatori retroindicati;

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:
 - a) **ALIQUOTA 2,00 (due) per mille**,
da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini I.M.U, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) **ALIQUOTA 2,00 (due) per mille**,
per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto a), incluse le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti,
 - c) **ALIQUOTA 1,00 (due) per mille**,
per i fabbricati rurale ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in L. 22.12.2011 n. 214 (comma 678 della Legge 27.12.2013 n. 147);
- 3) **di determinare** le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento I.U.C. - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:
Comma 1 – lettera b1): per i nuclei familiari con tre o più figli di età non superiore a diciotto anni, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore si applica la detrazione a base annua di euro 50,00 per ciascun figlio;

Comma 2 – lettera g): per le abitazioni occupate da uno o più soggetti ultrasettantacinquenni proprietari di alloggio adibito ad abitazione principale con rendita catastale inferiore ad euro 350,00 si applica una detrazione complessiva a base annua di euro 50,00;
- 4) **di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :
 - a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - b) Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio	Costo Servizi Euro	Gettito stimato TASI Euro	Grado di copertura dei costi
Pubblica sicurezza e vigilanza	74.935,00		
Servizi culturali	69.240,00		
Servizi manutenzione stradale, verde pubblico e illuminazione pubblica	292.800,00		
Servizi socio assistenziali	217.138,00		
Servizio di Protezione Civile	6.000,00		
Servizio manutenzione edifici pubblici	136.000,00		
Servizi demografici	36.147,00		
TOTALE	832.260,00	320.00,00	38,45%

- 5) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
- 6) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 09.04.2014, come modificato con atto consiliare n. 55 del 29.12.2015 e con successivo atto consiliare n. 8 del 31.03.2015;
- 7) **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) **di dare atto** che compete al Responsabile del Servizio l'adozione degli adempimenti successivi e conseguenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;

DELIBERA

DI DICHIARARE, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Boaretti Alessandro, Buoso Alessandra, Baccaglini Giampaolo), astenuti nessuno, riscontrati con l'assistenza degli scrutatori retroindicati, espressi con separata votazione per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del T.U.E.L. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere **Favorevole**.

li, 16-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Quarantin Geremia**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere **Favorevole**.

li, 16-03-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Quarantin Geremia**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa e' **divenuta esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to